

## **ESTRATTO NUOVO STATUTO APPROVATO NELLA SEDUTA ASSEMBLEARE**

**DEL 27 MAGGIO 2008**

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE È costituita "**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ARBITRATO & LA CONCILIAZIONE**"

in sigla

**(A.N.P.A.R.)**

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ARBITRATO ha sede in Pellezzano (SA), Fraz. Capezzano Inferiore- Loc. Corgiano n. 20/D

### **Art. 2 - SCOPI**

L'ANPAR riunisce i lavoratori autonomi di tutte le categorie che operano in Italia e all'Estero "L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE per L'ARBITRATO" non ha fini di lucro.

Essa si propone i seguenti scopi:

*a) costituire la rappresentanza di tutti coloro che si dedicano o che si vogliono dedicare all'attività arbitrale o conciliativa;*

*b) promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza e alla diffusione dell'arbitrato e della conciliazione in Italia e nel mondo;*

*c) tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti;*

*d) favorire ed eventualmente normalizzare i rapporti ed intese tra gli iscritti nel comune interesse;*

*e) procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti l'arbitrato e la*

*conciliazione o altre alternative dispute resolution (A.D.R.), ed in particolare di rappresentare sindacalmente la categoria, stipulando i relativi accordi e contratti arbitrali e conciliativi;*

*f) promuovere lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego dell'arbitrato e della conciliazione, anche mediante il miglioramento della normativa;*

*g) organizzare servizi e Corti di arbitrato e Camere di Conciliazioni;*

*h) effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre istituzioni, pubblicazioni, studi e convegni interessanti l'arbitrato e la conciliazione.*

*i) svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità;*

*l) diffondere la promozione della cultura negoziale e, in particolare, della conciliazione e della mediazione come metodi e strumenti prioritari di risoluzione dei conflitti, nonché lo sviluppo, anche normativo, della figura professionale del conciliatore - mediatore (di seguito univocamente chiamata, ai soli fini del presente Statuto, "Conciliatore"). La conciliazione e la mediazione (di seguito chiamate univocamente, ai soli fini del presente Statuto, "Conciliazione") rappresentano metodi di risoluzione alternativa e volontaria dei conflitti, attraverso i quali due (o più) parti in lite cercano di riattivare fra di loro una costruttiva ed efficace comunicazione al fine di raggiungere un accordo, anche creativo e non basato esclusivamente sugli elementi del conflitto iniziale, che risolva il conflitto stesso in modo soddisfacente per entrambe le parti, preservando, ove possibile, buoni rapporti anche per l'avvenire. Il tentativo è condotto con l'aiuto e l'assistenza di un terzo soggetto imparziale, il Conciliatore.*

*Ai fini del presente statuto viene definito Conciliatore un terzo soggetto, imparziale, indipendente e neutrale, che assiste le parti, facilita l'attivazione di una efficace reciproca comunicazione, supporta la loro motivazione costruttiva e le aiuta a raggiungere un accordo pienamente condiviso e soddisfacente per entrambe. Il Conciliatore non pronuncia sentenze né giudizi. Egli neppure fornisce valutazioni sull'esito del conflitto a meno che non ne venga richiesto, in una situazione di stallo negoziale, da tutte le parti. Nei casi previsti dalla legge o da specifici regolamenti, se le parti lo richiedono, il conciliatore formula una proposta di accordo.*

*La Conciliazione può assumere diversi aspetti a seconda del particolare contesto in cui viene svolta. Ai fini del presente statuto vengono considerate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Conciliazioni in materia civile, commerciale, societaria, fiscale, familiare, sanitaria, sociale, territoriale, interculturale, scolastica, penale e ambientale.*

*L'Associazione, direttamente o attraverso organismi ed enti accreditati amanti della conciliazione e dell'arbitrato, può promuovere dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, manifestazioni, studi, ricerche, costituire scuole ed ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, enti o istituzioni di carattere pubblico e privato, università e scuole comprese.*

*L'Associazione si richiama espressamente, nella propria ispirazione ideale e nella condotta*

*operativa, ai seguenti principi:*

*a) primato della cultura del dialogo e del confronto rispetto a quella della lite,*

*b) rispetto della persona umana e della sua capacità di autodeterminarsi,*

*c) compatibilità della cultura del bene comune e della solidarietà con la tutela dell'interesse e del benessere individuale.*

### **Art. 3 -STRUTTURA**

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ARBITRATO si articola in Settori di attività arbitrali e conciliative denominati rispettivamente:

*a) settore giuridico (questioni legali, fiscali, lavoro, negozi giuridici in generale);*

*b) settore arti, mestieri ed altro;*

*c) settore conciliazione*

Il settore conciliativo è rappresentato, in piena autonomia dal presidente dell'associazione il quale si doterà di autonomo regolamento, di autonomo albo dei conciliatori e di una autonoma contabilità, nel rispetto della normativa vigente, con il solo obbligo di rendicontazione, alla Consiglio Direttivo dell'ANPAR. Il presidente è autorizzato ad apportare senza obbligo e formalità di nessun tipo tutte le modifiche e le attività idonee all'operatività, alla conoscenza ed all'ampliamento del del settore conciliativo.

### **Art. 4 - SOCI**

Il riconoscimento della qualifica di Socio è regolato dalle norme che seguono.

Possano essere ammessi all'ANPAR coloro i quali:

*1) siano iscritti ad albi professionali o all'Albo delle imprese istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;*

*2) esercitano con continuità la propria attività professionale;*

*3) dimostrino, a giudizio insindacabile della Commissione di aver svolto, da un periodo di tempo sufficiente, un'adeguata attività qualitativa e quantitativa atta a dar luogo ad un giudizio arbitrale o ad una relazione conciliativa;*

*4) diano garanzia di imparzialità, di serietà, professionalità e di competenza.*

I Soci, a seconda delle caratteristiche dell'attività professionale svolta o in base a quella prevalente, nel caso di attività mista, indicano a quale dei tre Settori previsti dall'art. 3 intendono essere iscritti.

L'apposita Commissione determina il settore ai quali il Socio ha diritto di essere iscritto in relazione alla richiesta espressa dal Socio stesso, alla categoria associativa di appartenenza e alle caratteristiche dell'attività arbitrale o conciliative da svolgere.

I soci si dividono in due categorie: soci sostenitori e soci ordinari.

Sono soci sostenitori tutti coloro che, intendendo offrire all'associazione un particolare sostegno, abbiano fatta richiesta di ammissione a tale categoria con lettera indirizzata al Presidente dell'Associazione, accettando di corrispondere il contributo fissato dal Consiglio per questa categoria di soci. I soci sostenitori, possono essere invitati alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

I soci ordinari hanno diritto di voto e possono far parte del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori fanno parte di diritto al Consiglio Direttivo.

### **Art. 5 - AMMISSIONE**

Il soggetto che intende associarsi deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, accompagnata dal versamento della quota di pre-ammissione pari alla metà della quota minima associativa e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti.

L'apposita Commissione, nominata dal Presidente, decide sull'ammissione del nuovo Socio e ne determina la quota in base alle informazioni fornite dal Socio secondo quanto previsto dal presente statuto.

I Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto e a dare la propria collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei fini istituzionali.

### **Art. 6 - VERSAMENTI QUOTE**

La fissazione della misura delle quote per i soci è deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 10 - ASSOCIAZIONI REGIONALI O INTERREGIONALI**

Gli arbitri e i conciliatori aderenti all'ANPAR possono costituire Associazioni regionali o

interregionali aventi lo scopo di attuare in tale sede le direttive generali dell'ANPAR, uniformandosi alle direttive impartite dagli organi associativi.

### **Art. 11 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci,
2. il Presidente,
3. il Vice Presidente;
4. il Consiglio direttivo,
5. il Tesoriere,
6. il Segretario,
7. il Collegio dei Revisori dei Conti, se l'Assemblea degli associati ritiene di nominarlo, in caso di mancata obbligatorietà per legge

### **Art. 27 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto di non meno di dieci e non più di venti membri nominati dall'Assemblea. Esso è presieduto dal Presidente dell'Associazione coadiuvato da un Vice-Presidente eletto dal Comitato nel proprio seno. Ne fa parte, senza diritto di voto, il Direttore dell'Associazione.

I membri sono scelti tra personalità distintesi nel campo dell'arbitrato, del diritto commerciale e del commercio interno e internazionale.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In particolare, il Comitato Scientifico:

*—fornisce al Consiglio indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale di attività dell'Associazione;*

*—elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione che con istituzioni nazionali e internazionali;*

*—formula suggerimenti per la migliore divulgazione degli obiettivi e dei risultati dell'attività*

*dell'Associazione;*

*—si pronunzia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio.*

## **Art. 28 - MEMBRI ASSOCIATI**

Oltre ai soci aventi i requisiti previsti nel presente statuto possono iscriversi all'ANPAR, in qualità di membri associati, Università, Scuole, Enti, Accademie, Fondazioni, ecc.. I membri associati hanno diritto di fruire dei servizi dell'ANPAR e di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. Essi non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo fissa speciali quote per i membri associati.